

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1052

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PECORARO SCANIO**

Disposizioni per l’introduzione dell’alimentazione  
biologica nelle mense scolastiche

*Presentata il 26 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese è assai poco sviluppata una cultura dell’alimentazione concepita come conoscenza delle caratteristiche nutritive e dei rischi legati al consumo di cibi e bevande, e quindi come consapevolezza delle scelte alimentari. In buona parte questa carenza di informazione è dovuta al modesto impiego della politica di prevenzione della salute e della educazione alimentare a partire dalle istituzioni scolastiche.

Attraverso l’alimentazione a scuola vengono proposti ed acquisiti modelli culturali e comportamentali che condizioneranno tutta la vita del bambino e del ragazzo; è pertanto attraverso un’adeguata educazione alimentare che possono e devono essere valorizzate le politiche della prevenzione, della socialità e in generale della qualità della vita.

Educare i bambini ad acquisire e a mantenere un sano stile alimentare rappresenta

un importante intervento di « promozione della salute » in quanto i fattori protettivi insiti in una corretta alimentazione, mantenuta nel tempo, permettono al bambino di esprimere al meglio, fin dalla delicata età dell’infanzia, il proprio potenziale genetico di salute, prevenendo una serie di patologie correlate ad una alimentazione squilibrata. In tale senso la mensa scolastica può utilmente essere il campo strategico di una adeguata e continuativa azione educativa rivolta ai bambini ed alle loro famiglie, oltre che agli operatori, ben al di là della semplice offerta di un pasto igienicamente e nutrizionalmente appropriato da consumare a scuola.

La normativa vigente è insufficiente ed inadeguata nel tutelare lattanti e bambini dal rischio tossicologico cronico legato all’esposizione a residui di pesticidi e di nitrati nella dieta e necessita perciò, nel più breve tempo possibile, di essere mi-

glorata, introducendo nuovi criteri di valutazione del rischio accettabile, criteri che tengano conto in modo specifico delle peculiarità dell'età evolutiva.

Da numerose indagini è emersa la prova scientifica che le abitudini alimentari errate, come quelle diffuse sin dall'infanzia nello stile di vita occidentale, rappresentano uno dei più importanti fattori ambientali in causa in quasi tutti i tipi di tumore (35 per cento di tutte le cause ambientali di cancro).

Se è vero che mancano ancora i numeri per trasformare l'alimentazione biologica in un fenomeno di massa, è questo il momento di prendere coscienza di quanto sia importante assicurare alle generazioni future un'alimentazione sana. L'alimentazione biologica, come sappiamo, è quella che ammette esclusivamente cibi che non contengano un microgrammo di pesticidi o di concimi chimici: prodotti, cioè, che non siano entrati a contatto con sostanze di sintesi — a vari livelli nocive per l'uomo — durante tutto il percorso della filiera alimentare che va dal campo al punto di vendita, attraverso tutte le lavorazioni intermedie.

I prodotti biologici comportano un minore rischio tossicologico attribuibile ai seguenti fattori:

*a)* contenuto in nitrati (precursori di nitriti e di nitrosammine cancerogene) nettamente inferiore rispetto ai prodotti convenzionali, grazie all'impiego di concimi organici a lento assorbimento;

*b)* assenza di residui di fitofarmaci (pesticidi chimici di sintesi) il cui impiego è totalmente escluso nella coltivazione biologica, conformemente alla normativa dell'Unione europea.

La diffusione del sistema alimentare biologico nella ristorazione collettiva deve essere un obiettivo da raggiungere in virtù di alcune fondamentali considerazioni:

*a)* il regime dietetico è un elemento fondamentale per la salute dell'uomo;

*b)* la popolazione infantile è la più sensibile ai rischi tossicologici e la meno

tutelata dalle contaminazioni degli alimenti;

*c)* il sistema alimentare biologico è l'unico modello di filiera agroalimentare controllata e certificata;

*d)* per avviare un programma di educazione alimentare è indispensabile attivare specifiche azioni miranti a divulgare i precedenti concetti presso i bambini, gli insegnanti, gli operatori e le famiglie.

La «dieta mediterranea» presenta una riconosciuta valenza salutistica e nutrizionale e questa caratteristica rende auspicabile la sua diffusione nella ristorazione collettiva. La dieta mediterranea biologica si contraddistingue per lo stesso legame delle produzioni agroalimentari al territorio italiano; i prodotti sono così identificabili dalla provenienza non di origine sconosciuta come spesso avviene per le forniture di prodotti convenzionali.

Le produzioni biologiche, inoltre, vengono realizzate nelle aree destinate a ridurre le azioni agrotecniche di protezione e di sostegno alle colture, realizzando prodotti che, rispettando la loro stagionalità, esaltano in ogni caso al massimo il loro valore nutrizionale (fibre, vitamine, eccetera).

La «dieta mediterranea» ha poi la peculiarità di offrire fonti proteiche diversificate privilegiando le fonti vegetali rispetto a quelle animali (esempio: i legumi in sostituzione della carne).

La scelta di questa dieta è anche fondamentale per contenere al massimo gli incrementi di costo ed agevolare la disponibilità per i bambini di questo tipo di alimentazione controllata e certificata; il costo delle proteine di origine vegetale è infatti inferiore a quello di origine animale ed in media l'ortofrutta biologica costa il 30 per cento in più dell'ortofrutta convenzionale. Adottando un sistema biologico che preveda una dieta mediterranea in grado di favorire le fonti proteiche vegetali, è possibile stimare l'incremento di costo globale della ristorazione biologica intorno al 10 per cento rispetto a quella convenzionale che non adotta questo modello dietetico.

Va ricordato, però, che un aumento dei costi è sostenibile se si considerano le conclusioni del rapporto USA « *I pesticidi nella dieta dei bambini* » in cui si rileva che i bambini sono più esposti, e si stima che rischino dieci volte più degli adulti; questo accade perché le sostanze di sintesi, che in presenza di residui chimici negli alimenti si dimostrano nocive e soprattutto in grado di interferire con i meccanismi metabolici umani, sono tanto più pericolose quanto più veloce è il ritmo di accrescimento cellulare ed è noto che, durante l'infanzia e l'adolescenza, l'accrescimento è molto più rapido che nell'età adulta.

Purtroppo l'introduzione di *menu* innovativi, più consoni alle corrette e salutari esigenze dietetiche delle scolaresche, incontra spesso forti resistenze sia per la semplice diffidenza nei confronti di una novità, che per la sottovalutazione della funzione didattica della ristorazione scolastica.

Tutto questo è poi enfatizzato laddove non si sia provveduto ad un adeguato momento informativo ed educativo dei genitori che non sempre si trovano in possesso delle conoscenze necessarie per esprimere un ponderato giudizio sul servizio di refezione.

Pertanto l'iniziativa della promozione di mense scolastiche biologiche può rappresentare un importante investimento in quanto non si può pretendere di educare i giovani alla salute dando il cattivo esempio.

La proposta di introdurre l'alimentazione biologica nelle scuole deve però essere assolutamente supportata da efficaci azioni di divulgazione tese a sviluppare la conoscenza e le valenze culturali che si intendono proporre. È questa la

condizione indispensabile per la massima valorizzazione di tale esperimento nelle scuole; i soggetti che devono essere informati prioritariamente sono gli insegnanti, i bambini, le famiglie, gli addetti.

Gli insegnanti delle scuole elementari e medie devono porsi in un atteggiamento costruttivo cercando di coinvolgere gli alunni alla comprensione dell'importanza di questo momento della giornata spiegando il perché di determinate diete e i vantaggi di una alimentazione corretta, sana e rispettosa dell'ambiente.

Per realizzare le finalità della proposta di legge, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione mense biologiche con poteri di indirizzo e controllo sulla provenienza dei prodotti da coltivazioni esclusivamente biologiche ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

Una stretta collaborazione in questo settore con le aziende sanitarie locali (ASL) potrebbe stimolare significative sinergie portatrici di interessanti risultati; le ASL dovrebbero agire sviluppando progetti di ricerca epidemiologica, di vigilanza igienico-sanitaria, di informazione e di prevenzione. La divulgazione deve attivarsi preventivamente rispetto all'avvio della somministrazione di pasti biologici e deve continuare con azioni periodiche di sensibilizzazione e di informazione.

Solo ristabilendo un circolo virtuoso tra produzione alimentare, alimentazione ed abitudini di consumo si potrà davvero migliorare la qualità e la durata della vita degli esseri viventi, rispettando, senza danneggiarla, la natura, giacché, come sosteneva Feuerbach, noi siamo quello che mangiamo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. La presente legge stabilisce l'introduzione dell'alimentazione biologica nelle mense scolastiche.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle mense scolastiche, ai servizi di refezione e di ristorazione pubblica e ad ogni tipo di fornitura di pasti, di seguito denominati « mense », che abbiano come utenti giovani di minore età.

### ART. 2.

*(Educazione alimentare).*

1. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove progetti e programmi di educazione alimentare ed ecologica, nonché corsi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale scolastico e del personale addetto alla ristorazione.

2. I progetti di educazione alimentare nelle scuole hanno come finalità la promozione del modello di alimentazione mediterranea mediante il consumo di prodotti biologici, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

### ART. 3.

*(Informazione).*

1. Il Ministero della sanità, mediante le aziende sanitarie locali (ASL), provvede ad informare gli utenti preventivamente, all'inizio di ogni anno scolastico, sulle condizioni generali del servizio e sugli *standard* applicati in merito:

a) alle condizioni generali di erogazione del servizio ed in particolare agli

aspetti relativi al rapporto tra prezzo e qualità;

b) alle tabelle dietetiche ed ai *menù*, motivando le scelte compiute;

c) ai consigli per gli utenti anche in merito alle scelte alimentari extra-scolastiche, predisponendo materiali informativi e di educazione alimentare, e al consumo consapevole con la diretta partecipazione degli utenti e delle loro rappresentanze;

d) alla natura, alla quantità e ai risultati dei controlli sanitari, merceologici e sulle strutture compiuti dalle competenti autorità pubbliche o eventualmente affidati ad enti privati specializzati.

2. Le ASL sviluppano progetti di ricerca epidemiologica, di vigilanza igienico-sanitaria, di informazione e divulgazione e di prevenzione.

#### ART. 4.

*(Gare di appalto).*

1. Nelle gare di appalto relative alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense sono considerate esclusivamente le offerte di soggetti che propongono produzioni provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche, certificati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

2. I prodotti agroalimentari utilizzati nelle mense devono essere garantiti nella genuinità, nella freschezza, nell'origine di provenienza e nella rispondenza alle norme di sicurezza igieniche ed alimentari con cui sono stati ottenuti.

3. I prodotti di cui al comma 2 devono essere assoggettati al regime di controllo ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2092/91 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, tramite gli organismi di controllo autorizzati.

#### ART. 5.

*(Commissione mense biologiche).*

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la

Commissione mense biologiche, di seguito denominata « Commissione », con poteri di indirizzo e controllo.

2. La Commissione è costituita da rappresentanti degli organismi associativi di controllo abilitati sul territorio nazionale e da medici specializzati nel settore regolarmente muniti di libretto di idoneità sanitaria.

3. I principali compiti della Commissione sono:

a) la verifica della qualità merceologica e organolettica delle materie prime e delle preparazioni alimentari;

b) la verifica del rispetto dei *menù* biologici;

c) la verifica dell'accettabilità del pasto da parte degli utenti;

d) l'organizzazione dell'informazione e dell'educazione alimentare ed alla salute.

4. I componenti della Commissione sono ammessi nei locali dove si producono, preparano, manipolano ed immagazzinano sostanze alimentari per la mensa, dopo aver conseguito apposito nulla-osta.

5. Tutti gli atti della Commissione sono pubblici.

#### ART. 6.

##### *(Contributo dello Stato).*

1. Le associazioni studentesche delle scuole superiori, riconosciute e non riconosciute, d'istituto o sovrascastiche, i gruppi di studenti o gli organismi rappresentativi degli studenti quali le consulte provinciali previste dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, i gruppi di genitori, i singoli istituti scolastici ovvero le reti di scuole, gli uffici scolastici regionali e gli enti locali che mediante accordi, contratti o convenzioni acquistino all'ingrosso prodotti alimentari biologici al fine della consumazione durante l'orario scolastico, possono ricevere un contributo per la spesa sostenuta previa presentazione di

regolare fattura. La Commissione verifica le richieste e delibera sull'erogazione dei contributi in misura non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.

ART. 7.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0048590\*